



Circolare Legale

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021

Le misure in materia di verifica del "Green pass" nel settore privato

Il 12 ottobre è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla verifica del Green pass nel settore privato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 246 del 14 ottobre 2021 (di seguito anche "provvedimento"), che, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, n. 363 dell'11 ottobre 2021 – del quale, di seguito, si riportano alcune importanti raccomandazioni –, modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52", recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che continua, pertanto, a costituire la normativa di riferimento.

Aspetti generali

Il provvedimento considera la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo, pubblico e privato, per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, ossia "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché in ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro" (cfr. art. 62 del d.lgs. 81/2008). Il provvedimento affida il relativo controllo ai datori di lavoro, o loro delegati, delle certificazioni verdi COVID-19, ossia le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del DL 52/2021 – costituendo tale procedura un vero e proprio obbligo, la cui violazione è diversamente sanzionata,





Circolare Legale

per datori di lavoro e lavoratori –, per ogni amministrazione/azienda che è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Aspetti di specifico interesse

In particolare, il provvedimento ha apportato al Dpcm 17 giugno 2021 le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) aggiunge ai soggetti deputati al controllo del *Green pass* (ossia la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione, il tampone, molecolare o rapido, negativo nelle 48 ore precedenti all'accesso nel luogo di lavoro o la guarigione da COVID-19 avvenuta nei 6 mesi precedenti) anche i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo nei confronti dei soggetti che svolgono, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche con contratti esterni (ad esempio, di collaborazione per gli autonomi o di appalto), con la sola tassativa esclusione dei soggetti esenti da vaccino sulla base di idonea certificazione medica;
- b) dispone che i soggetti delegati al controllo del *Green pass* devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica;
- c) dispone che l'attività di verifica del *Green pass* non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Considerata la funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l'autocertificazione. Per verificare in modo efficace ed efficiente il *Green pass*, nell'ambito lavorativo anche privato, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e





Circolare Legale

automatizzata del possesso del Green pass, mediante l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (comunemente dette "Green pass"), mediante la lettura del QR code e una interazione tra la Piattaforma NoiPA (realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni) e la PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green Certificate per l'emissione e validazione delle Certificazioni verdi COVID-19) (EU Digital COVID Certificate) per la verifica del possesso del Green pass. Le funzionalità di verifica del possesso del Green pass, sopra previste, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso del Green pass è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica del Green pass. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento del Green pass, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Nel caso in cui l'interessato non risulti in possesso del Green pass lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica del proprio Green pass sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro. I documenti tecnici A, B, C allegati al Dpcm 17 giugno 2021 sono sostituiti con le versioni allegate al provvedimento ed è aggiunto un ulteriore documento tecnico H, parimenti allegato al Dpcm 12 ottobre 2021.

- Allegato A Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC (artt. 3, 5, 6 e 7 del Dpcm);
- Allegato B Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC) (artt. 4, 8, 13 e 14 del Dpcm);





Circolare Legale

- Allegato C Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento (artt. 5, 6 e 7 del Dpcm);
- Allegato H Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19 (artt. 4 e 13 del Dpcm), che illustra i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 17 giugno 2021.

Le modalità di integrazione per la verifica del Green pass affiancano l'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute, denominata "VerificaC19", illustrata nell'Allegato B, paragrafo 4, del provvedimento, disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

I soggetti preposti alla verifica di cui agli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all'art. 13, comma 10, lettere b), c) e d), descritte nel medesimo allegato.

LE FAQ SUL "GREEN PASS"

1. Come avviene la verifica del possesso del *Green pass*?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

 L'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;





Circolare Legale

- Per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA,
 l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

2. Quando occorre procedere alla verifica?

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del d.l. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla I. 87/2021, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5.

5/14

3. Quali provvedimenti deve adottare il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di *Green pass*?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del *Green pass*; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.





Circolare Legale

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza *Green pass*, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza *Green pass* è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza *Green pass* qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate, in modalità asincrona e automatizzata, mediante la Piattaforma NoiPA, il Portale istituzionale INPS o interoperabilità applicativa, l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'app VerificaC19.

6/14

4. Quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro che non effettua le verifiche?

Il datore di lavoro, che non ottempera all'obbligo di verifica o non abbia definito entro il 15 ottobre le modalità organizzative per i controlli previsti in tema di *Green pass*, è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

5. L'effettivo possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei dipendenti va verificato a campione o bisogna controllare che tutte le persone che abbiano accesso al luogo di lavoro ne siano in possesso?

Va controllato giornalmente che i dipendenti ne siano in possesso nel momento in cui accedono al luogo di lavoro. Il controllo a campione può invece essere fatto occasionalmente (più che le





Circolare Legale

piccole e micro imprese interessa aziende di medio grandi dimensioni ove vi sono eventualmente più accessi).

6. È necessario verificare il *Green pass* dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

7. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

8. I soggetti che hanno diritto al *Green pass* ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I dipendenti che non accedono al luogo di lavoro perché privi del *Green Pass* sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della Certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.





Circolare Legale

9. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di *Green pass*, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di *Green pass* sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il *Green pass* rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?

No. Il *Green pass* deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

11. In caso di dubbio sull'identità della persona che esibisce il *Green pass*, il datore di lavoro, o suo incaricato, può richiedere a tale persona di esibire un documento?

8/14

Nel decreto in esame non viene fatto cenno alla richiesta del documento di identità per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici. Si ritiene comunque possibile che, per analogia, possa essere applicato il Dpcm del 17 giugno 2021, che all'art. 13, comma 4, dispone che «l'intestatario della certificazione verde COVID-19, all'atto della verifica mostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità». In questo senso si è anche espressa l'Autorità Garante della Privacy in risposta ad un quesito alla stessa formulato.

12. Da chi devono essere effettuati i controlli sul *Green pass* dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?





Circolare Legale

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

13. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del *Green pass* con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del *Green pass* con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

14. Il datore di lavoro deve definire per iscritto le modalità operative da seguire ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19?

Anche se non richiesto espressamente dal decreto (che prevede solo la delega come "atto formale") è opportuno definire le procedure per iscritto anche ai fini di un eventuale controllo. Il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione deve essere correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

9/14

15. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

16. Anche il titolare che presta attività lavorativa presso la sua azienda, ai fini del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, per accedere ai locali aziendali è soggetto ad obbligo di possesso, e quindi soggetto a verifica di certificazione verde COVID-19 valida? Nel caso di risposta affermativa, chi è tenuto a controllare l'effettiva validità della sua certificazione?





Circolare Legale

Si, anche il titolare è tenuto al possesso del *Green pass* e la validità della sua certificazione deve essere effettuata dal soggetto incaricato ai controlli all'interno dell'azienda; in mancanza, potrà essere controllata nel corso di un eventuale verifica presso la sede aziendale da parte degli organi ispettivi. mLa norma di riferimento è il nuovo art. 9-septies introdotto, dall'art. 3 comma 1, del d.l. 127/2021, al d.l. 52/2021. Si tratta di una disposizione di carattere generale che impone l'obbligo del possesso e dell'esibizione su richiesta della certificazione verde "a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato...ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta". Tale dizione comprende, quindi, anche il titolare di un'impresa individuale che è certamente un soggetto che risponde alle caratteristiche individuate dalla disposizione, cioè è un soggetto che svolge un'attività lavorativa nel settore privato in un determinato luogo.

17. Chi controlla il Green pass dell'incaricato ai controlli?

Il *Green pass* dell'incaricato ai controlli, in quanto lavoratore dell'azienda, anche sulla base di contratti esterni, dovrà essere controllato dal datore di lavoro.

10/14

18. I lavoratori che svolgono la propria attività in smart working e non hanno nessun contatto con altre persone sono tenute ad avere il *Green pass*? Nel caso, chi è tenuto a verificare che tale certificazione sia valida dal momento che tali soggetti lavorano in luoghi in cui il datore di lavoro, non è presente? Nel caso in cui invece non sia necessaria, questo obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro non si estende dunque al domicilio del lavoratore?

In una risposta di faq al Governo viene precisato che «chi lavora sempre in smart working non deve avere il *Green pass*, in quanto questo serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo del *Green pass*». Diversamente, in caso di coworking è necessario avere il *Green pass*.





Circolare Legale

19. Qualora un lavoratore senza certificazione verde COVID-19 richiedesse di poter svolgere la propria attività in smart working, l'azienda è tenuta a concedergli tale possibilità anche se questa non è una modalità di lavoro normalmente prevista da tale organizzazione?

L'azienda non è tenuta a concedergli tale possibilità ed è in facoltà del datore di lavoro decidere se operare tale scelta anche in considerazione dell' organizzazione del lavoro nel suo insieme.

20. Come si procede alla verifica della validità delle certificazioni verdi COVID-19 se un'azienda non dispone di cellulari, smartphone, tablet o qualsiasi altra attrezzatura atta a svolgere tale attività di verifica?

Se il datore di lavoro dell'azienda non dispone di alcuno strumento o attrezzatura (cosa comunque poco probabile) dovrà procedere alla verifica richiedendo il documento cartaceo ed eventualmente confrontandolo con un documento di identità del soggetto che lo esibisce. Si consiglia di evidenziare tale modalità di controllo all'interno delle procedure organizzative e operative richieste al datore di lavoro (entro il 15 ottobre 2021).

21. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti un'informativa circa l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19?

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021 sullo schema del Dpcm 12 ottobre 2021, ha precisato che il personale interessato dal processo di verifica deve essere opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa (art. 15, comma 8 del Dpcm 17 giugno 2021, introdotto dal Dpcm 12 ottobre 2021), anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, in conformità agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.





Circolare Legale

22. E' obbligatorio tenere un registro delle verifiche?

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il citato provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021, ha precisato che le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli devono essere oggetto di registrazione in appositi log (termine, importato nell'informatica, che sta a significare semplicemente un giornale oppure un diario, su cui vengono registrati gli eventi in ordine cronologico) (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell'esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato. In particolare, il Garante afferma: "L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del Green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate". Non si ravvisano criticità, dal punto di vista della normativa sulla privacy, alla tenuta di un registro con gli elementi essenziali che consentono di tracciare l'evento o l'attività che si intende registrare, come il nominativo del lavoratore, data e ora dell'operazione di verifica, poiché è il datore di lavoro tenuto a predisporre "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 del nuovo art. 9-septies". Va quindi ribadita l'impossibilità per i datori di lavoro di raccogliere "elenchi" di soggetti controllati o tenere "registri" da far compilare al delegato al controllo, al di là di un'attestazione circa il fatto che quest'ultimo ha provveduto ad effettuare i controlli come da disposizioni ricevute e, nel caso di controlli a campione, quanti sono i soggetti da lui controllati. Ad ogni modo si resta in attesa di un quadro normativo più preciso al riguardo.

23. Quali sono i limiti imposti al datore di lavoro in termini di verifica del *Green pass*?

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle certificazioni verdi COVID-





Circolare Legale

19, con espresso divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli, nel rispetto, in caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, delle norme (artt. 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del Codice della Privacy) che vietano il trattamento di informazioni di dettaglio, anche relative alla salute, alla sfera privata o alle convinzioni personali dei soggetti controllati. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il suddetto provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021, ha precisato che i datori di lavoro devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del solo "personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro", senza acquisire dati che possano, anche indirettamente, rivelare condizioni di salute o convinzioni personali, assicurando la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche sin dalla fase "di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni" (cfr. cons. 78 del Regolamento (UE) 2016/679), atteso che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, è tenuto a valutare e comprovare, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la conformità del trattamento ai principi generali del Regolamento (UE) 2016/679. In quanto si tratta di rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, i dati devono essere trattati in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del d.l. n. 52/2021, e, pertanto, devono essere acquisiti i dati esclusivamente necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, integrità e riservatezza, limitazione della finalità, minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 113 del Codice della Privacy). L'attività di





Circolare Legale

verifica delle certificazioni verdi COVID-19 non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, a eccezione di quelli strettamente necessari all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, di cui ai citati artt. 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., derivanti dal mancato possesso della certificazione.

24. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del *Green pass*?

No, l'uso del *Green pass* è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

dott. Michele Pizzullo Ufficio legale Fimaa